

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 — Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) / Commissione europea

(Causa C-313/19 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione – Immissione in commercio dei prodotti fitosanitari – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – Rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva glifosato – Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2324 – Ricorso di annullamento presentato da un'associazione – Ricevibilità – Articolo 263, quarto comma, TFUE – Atto regolamentare che non comporta misure di esecuzione – Persona direttamente interessata]

(2020/C 433/12)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori (Associazione GranoSalus) (rappresentante: G. Dalfino, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: F. Castillo de la Torre, D. Bianchi e I. Naglis, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) L'Associazione Nazionale GranoSalus — Liberi Cerealicoltori & Consumatori è condannata a sostenere, oltre alle proprie spese, quelle sopportate dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 270 del 12.8.2019.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 28 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen — Germania) — BY, CZ / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-321/19) ⁽¹⁾

(«Rinvio pregiudiziale – Direttiva 1999/62/CE – Direttiva 2006/38/CE – Tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture – Articolo 7, paragrafo 9 – Articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2 – Pedaggi – Principio del recupero dei costi d'infrastruttura – Costi d'infrastruttura – Costi di esercizio – Costi connessi alla polizia stradale – Superamento dei costi – Effetto diretto – Giustificazione a posteriori di un'aliquota di pedaggio eccessiva – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo»)

(2020/C 433/13)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen

Parti

Ricorrenti: BY, CZ

Convenuta: Bundesrepublik Deutschland

Dispositivo

- 1) L'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture, come modificata dalla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, deve essere interpretato nel senso che i costi connessi alla polizia stradale non rientrano nella nozione di «costi di esercizio», ai sensi di tale disposizione.
- 2) L'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, deve essere interpretato nel senso che osta a che i pedaggi medi ponderati superino i costi d'infrastruttura della rete di infrastrutture di cui trattasi del 3,8 % o del 6 %, a causa di errori di calcolo non trascurabili o dell'inclusione di costi che non rientrano nella nozione di «costi d'infrastruttura», ai sensi di tale disposizione.
- 3) Un singolo può invocare direttamente dinanzi ai giudici nazionali l'obbligo di tener conto dei soli costi d'infrastruttura di cui all'articolo 7, paragrafo 9, della direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, imposto da tale disposizione nonché dall'articolo 7 bis, paragrafi 1 e 2, di quest'ultima, contro uno Stato membro qualora quest'ultimo non abbia rispettato tale obbligo o l'abbia trasposto in modo non corretto.
- 4) La direttiva 1999/62, come modificata dalla direttiva 2006/38, letta alla luce del punto 138 della sentenza del 26 settembre 2000, Commissione/Austria (C-205/98, EU:C:2000:493), deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un'aliquota di pedaggio eccessiva sia giustificata a posteriori da un nuovo calcolo dei costi d'infrastruttura effettuato nell'ambito di un procedimento giurisdizionale.

(¹) GU C 220 dell'1.7.2019.

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 29 ottobre 2020 — Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. / Agenzia europea per i medicinali

(Causa C-576/19 P) (¹)

[Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino – Eccezione relativa alla tutela delle procedure giurisdizionali – Articolo 4, paragrafo 2, primo trattino – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali – Documenti presentati nell'ambito di una domanda di autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale per uso umano – Decisione di concedere ad un terzo l'accesso ai documenti]

(2020/C 433/14)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Intercept Pharma Ltd, Intercept Pharmaceuticals, Inc. (rappresentanti: L. Tsang, solicitor e F. Campbell, barrister, J. Mulryne e E. Amos, solicitors)

Altra parte nel procedimento: Agenzia europea per i medicinali (rappresentanti: T. Jabłoński, S. Drosos, R. Pita, S. Marino e H. Kerr, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Intercept Pharma Ltd e la Intercept Pharmaceuticals Inc. sono condannate a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

(¹) GU C 432 del 23.12.2019.